



Ministero delle Finanze

Decreto del 07/12/1985

Titolo del provvedimento:

Coefficiente di aggiornamento dei redditi iscritti nel catasto dei terreni per l'anno 1985.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13/12/1985)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 28/12/1985

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 24 e 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, che dispongono la determinazione rispettivamente dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe, secondo le norme della legge catastale;

Visto l'art. 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 che, nelle more della prima revisione delle tariffe d'estimo ai sensi dei menzionati articoli 24 e 30, secondo comma, prevede l'aggiornamento dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti, almeno ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, su conforme parere della commissione censuaria centrale;

Considerato che l'art. 2, comma 1), del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, ha rinviato al 1 gennaio 1986 gli effetti delle modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa, disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, e che quindi si rende necessario determinare anche per il 1985 il coefficiente d'aggiornamento dei redditi iscritti in catasto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3633 del 13 novembre 1985;

Decreta:

art. 1

Redditi dominicali da terreni e redditi agrari.

Testo: in vigore dal 28/12/1985

I redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari imputabili al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per l'anno 1984, si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 200 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.